



All'Ill.mo **Consiglio Nazionale Forense**  
All'Ill.mo **Organismo Congressuale Forense**

L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, sentito il parere della Commissione Famiglia in merito al **D.D.L. S. 1831 - "Disposizioni in materia di allontanamento del minore"**,

premessò che

il DDL S. 1831, presentato l'11 marzo 2026 su iniziativa parlamentare e attualmente in sede redigente presso la 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti *de responsabilitate* introducendo, attraverso l'inserimento del nuovo art. 473-bis.25.1 c.p.c., l'obbligo di una consulenza tecnica d'ufficio collegiale quale condizione procedimentale necessaria all'adozione di provvedimenti di allontanamento del minore ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c..

Considerato che

sul piano tecnico-applicativo, il testo presenta criticità che meritano attenta riflessione:

### **1. Composizione del collegio peritale e problemi di reperibilità.**

Il DDL impone la nomina di un neuropsichiatra infantile e di un medico pediatra estranei all'albo del tribunale procedente e appartenenti a un ente pubblico, affiancati da uno o più ulteriori professionisti iscritti agli albi dei consulenti tecnici. La formulazione normativa genera un'obiettivo difficoltà operativa: nelle sedi con minore disponibilità di specialisti - e ciò vale in misura accentuata per i Tribunali per i minorenni che hanno struttura distrettuale - l'individuazione di professionisti che siano, al contempo, esterni agli albi locali, afferenti a enti pubblici e privi di conflitti di interesse rischia di risultare di fatto impraticabile, con conseguente paralisi del procedimento.

Il requisito dell'assenza di conflitti di interessi, pur apprezzabile nella sua *ratio*, necessiterebbe di una perimetrazione normativa più precisa.

A ciò si aggiunga che l'estraneità all'albo del tribunale rischia di tradursi nell'affidamento della CTU a soggetti non formati sotto il profilo giuridico.

### **2. Obbligatorietà della CTU e centralità del giudice.**

L'impostazione del DDL attribuisce alla consulenza tecnica un ruolo strutturalmente necessario nella fase istruttoria, con il rischio di una progressiva marginalizzazione della funzione valutativa propria del giudice. La giurisprudenza di legittimità ha, viceversa, anche di recente ribadito che il decidente non può abdicare al proprio ruolo di *peritus peritorum*, essendo tenuto a valutare l'insieme

degli elementi fattuali acquisiti al procedimento, anche in termini difformi rispetto alle risultanze della consulenza tecnica.

L'obbligo di motivazione rafforzata, pur condivisibile negli intenti, rischia di tradursi in un vincolo sostanzialmente conformativo rispetto alle conclusioni peritali, anziché in uno strumento di garanzia dell'autonomia valutativa del giudice.

### **3. Ambito applicativo e uso distorto dell'art. 403 c.c..**

Il coordinamento tra la nuova norma e le ipotesi di urgenza di cui all'art. 403 c.c. - escluse dall'obbligo di preventiva CTU - potrebbe incentivare un ricorso strumentale allo strumento dell'allontanamento d'urgenza da parte della pubblica autorità, al solo fine di eludere la procedura ordinaria. Analoga incertezza applicativa emerge con riguardo ai procedimenti nei quali siano allegare condotte di violenza domestica *in danno del solo genitore convivente*: il dettato normativo, limitando l'esenzione dall'obbligo di CTU alle sole fattispecie di "abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno del minore", lascia irrisolta la questione della tutela della vittima adulta, con potenziale arretramento rispetto agli standard di protezione attualmente garantiti dall'ordinamento.

### **4. Proliferazione dei soggetti processuali e inefficienza sistemica.**

La previsione di un collegio tripartito comporta, per effetto delle norme generali sul contraddittorio peritale, la legittimazione di ciascuna parte alla nomina di un corrispondente numero di consulenti tecnici di parte. In contesti processuali già caratterizzati dall'intervento obbligatorio del curatore speciale del minore - a propria volta titolato alla nomina di ausiliari tecnici - l'incremento del numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni peritali determina un aggravamento del procedimento in termini di tempi e costi, in evidente tensione con il principio di celerità che dovrebbe presiedere ai procedimenti incidenti sull'interesse del minore.

### **5. Copertura finanziaria e allocazione delle risorse.**

La stima degli oneri, quantificata in euro 2.500.000 annui, appare sottodimensionata rispetto all'impatto applicativo reale. La Commissione bilancio ha già richiesto la predisposizione di una relazione tecnica verificata, segnalando l'insufficienza della quantificazione e la necessità di una più rigorosa analisi dell'impatto finanziario.

### **6. Regime transitorio e retroattività.**

L'applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore - ivi inclusi quelli nei quali sia già stato adottato un provvedimento di allontanamento - introduce un



elemento di forte discontinuità rispetto ai procedimenti pendenti, con potenziali ricadute destabilizzanti sulla posizione processuale delle parti e sull'interesse alla stabilità delle situazioni già costituite in capo al minore.

Ritenuto quindi che,

- pur condividendo la necessità di un rafforzamento delle garanzie procedurali nei procedimenti di allontanamento - obiettivo certamente meritevole di tutela normativa - le soluzioni adottate dal DDL S. 1831 presentino significative criticità sul piano tecnico-sistematico;
- un intervento legislativo più efficace dovrebbe orientarsi verso una revisione degli artt. 330 e 333 c.c., al fine di chiarire il carattere di *extrema ratio* dell'allontanamento, ridefinendo i ruoli processuali dei diversi operatori - servizi sociali, consulenti tecnici, curatori speciali - nell'ottica di restituire centralità alla funzione decisoria del giudice.

Tutto ciò premesso l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

#### CHIEDE E SOLLECITA

l'intervento urgente del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, affinché evidenzino le criticità sopra illustrate e, nell'interesse dell'Avvocatura e dei cittadini, manifestino una ferma opposizione al DDL S. 1831.

L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, mediante le proprie articolazioni, rimane disponibile anche a partecipare a un eventuale tavolo di lavoro coordinato, a tutela delle ragioni dell'Avvocatura e del cittadino.

Il Presidente

Avv. Giovanni Rocchi

Il Segretario Generale

Avv. Mattia Amadei